Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – COSTITUZIONE, AMBITO, SEDE, DURATA ED ESERCIZI

1.1 In data 13 gennaio 2016 nell'aula consiliare del Comune di San Mango Piemonte (SA) è stato costituito con atto pubblico registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno il 22/03/2016, al n.1102, serie III, il "Consorzio Pro Loco del Comprensorio Salerno Picentini Irno Sele" in breve "CoPIS", dai rappresentanti legali delle associazioni: Pro Loco San Mango Piemonte, Pro Loco Olevano su Tusciano, Pro Loco Giffoni Valle Piana, Pro Loco Giffoni Sei Casali, Pro Loco Montecorvino Rovella, Pro Loco Montecorvino Pugliano, Pro Loco Castiglionese, Pro Loco Sanciprianese, Pro Loco Etruschi di Frontiera, Pro Loco Bellizzi, Pro Loco Ogliara, Pro Loco Bracigliano, Pro Loco Baronissi, Pro Loco Fiscianese, Pro Loco Battipaglia, Pro Loco Don Donato Paesano, Pro Loco Città di Campagna, Pro Loco Monti Alburni.

1.2 Il "CoPIS" è istituito ai sensi della legge 383/200 ed aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia).

1.3 Il "CoPIS" riunisce le Pro Loco aderenti all'UNPLI aventi sede nel territorio costituito dai Comuni dell'area salernitana dei Monti Picentini e dei territori ad essi contigui delimitata, con inclusione, ad est dalla Piana del Sele e Monti Alburni, ad ovest dalla Valle dell'Irno e area Metelliana, a sud dal litorale costiero bagnato dal mar Tirreno e dalle prospicienti aree urbane, e poi quelle che saranno determinate dagli ambiti definiti dal Comitato provinciale, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti dell'UNPLI e secondo principi di coerenza con la programmazione in materia di turismo e promozione sociale degli organi di indirizzo nazionali e della Regione Campania.

1.4 Il "CoPIS" è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.

1.5 La sede legale del Consorzio coincide con la sede della Pro Loco di appartenenza del legale rappresentante del "CoPIS". Il Consorzio potrà altresì istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in qualsiasi punto del territorio nazionale ed europeo. La modifica della sede è libera secondo le esigenze operative e tecniche del Consorzio e non costituisce modifica statutaria.

1.6 La durata del Consorzio è illimitata.
Gli esercizi consortili coincidono con l'anno solare (iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno). Il primo esercizio consortile decorre dalla data di costituzione del Consorzio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1 Il "CoPIS" coopera con le Istituzioni, con l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia e con gli altri Comitati regionali UNPLI per la promozione e la valorizzazione dell'Italia e della Regione Campania in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.

2.2 Il "CoPIS" non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività - compresa l'informazione, l'accoglienza turistica e la formazione - o dotarsi di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui all'oggetto sociale.

2.3 In quanto Consorzio ai sensi dello statuto dell'U.N.P.L.I., Il "CoPIS" ha il compito di:
a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati che operano a livello regionale e sub-regionale;
b) fungere da struttura di coordinamento delle pro Loco associate e delle loro attività, attivando un efficiente servizio di segreteria ed eventualmente avvalendosi anche delle strutture periferiche;

c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro loco, anche tramite propri mezzi di stampa ed informatici.
d) valorizzare e promuovere le tradizioni culturali, gastronomiche e linguistiche.
e) gestire ed organizzare un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza;
f) Promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che valorizzano i beni storici, monumenti artistici, nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e dei prodotti tipici.

Art. 3 - ASSOCIATI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA. DIRITTI E DOVERI

3.1 La qualifica di associato del "CoPIS" è acquisita da tutte le Pro Loco del Comune regolarmente associate all'Unione Nazionale Pro loco d'Italia.
3.2 I requisiti inderogabili per l'iscrizione e la relativa documentazione sono codificati da apposito provvedimento emanato dal "CoPIS"
3.3 Le pro loco di nuova iscrizione sono ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo previa verifica dei requisiti di cui al precedente comma 3.2.
3.4 La Pro Loco iscritta è tenuta al versamento della quota associativa annua costituita dalla quota deliberata dal Consiglio Direttivo e dalla eventuale maggiorazione deliberata per le proprie esigenze funzionali, acquisito il parere vincolante del Comitato Regionale.
3.5 La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile, e non sono ammessi soci temporanei.
3.6 Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.
3.7 Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea.
3.8 Gli associati hanno pari diritto di:
a) ricevere annualmente la tessera associativa;
b) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;
c) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dal "CoPIS"
d) avere puntuale informazione sull'attività del "CoPIS" nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente statuto;
e) svolgere, su delega del "CoPIS", attività di programmazione e di organizzazione.
3.9 Gli associati hanno il dovere di:
a) osservare le norme statutarie e quanto deliberato dal "CoPIS"
b) versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo del "CoPIS" di cui sopra al comma 3.4;
c) versare eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
d) perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo del "CoPIS";
e) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato allo spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale.
3.10 La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni dal "CoPIS"
b) scioglimento della Pro Loco;
c) esclusione dal "CoPIS" per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.
d) la fuoriuscita per qualsiasi causa dall'UNPLI.
3.11 Lo scioglimento di una Pro Loco è accertato dal Consiglio Direttivo del "CoPIS".

3.12 Gli associati morosi, per conservare l'iscrizione al "CoPIS", possono regolarizzare il versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive. Oltre tale ritardo l'associato moroso è automaticamente escluso dal "CoPIS".

3.13 il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco è adottato dal "CoPIS" quando viene accertato:

a) la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
b) la violazione di norme di legge;
c) la violazione dello statuto del "CoPIS";
d) l'inosservanza delle deliberazioni degli organi I del "CoPIS";
e) un comportamento che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il "CoPIS" .
f) un comportamento che generi dissidi o discordie fra gli Associati.

3.14 Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Unpli Regionale, che decide in via definitiva

Titolo II - STRUTTURA

Art. 4 - ORGANI

4.1 Gli Organi del "CoPIS" sono:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.

4.2 Tutte le cariche elettive all'interno del "CoPIS" hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

4.3 I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati ed accettati dall'organo di appartenenza.

4.4 I componenti del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva "CoPIS", s'intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l'affiliazione, che consenta il diritto di voto.

Art. 5 – ASSEMBLEA: Composizione, Convocazione e Competenze.

5.1 L' Assemblea del "CoPIS" è composta dai rappresentanti delle Pro Loco, designati dal Consiglio Direttivo di ogni singola Pro Loco consorziata in ragione di numero 2 soci regolarmente iscritti alla Pro Loco medesima.

5.2 In caso di scioglimento di un'associazione Pro Loco consorziata, la rappresentanza in seno all'Assemblea dei soci sarà assunta dal Commissario straordinario della stessa Pro Loco.

5.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo per l'approvazione del conto consuntivo e relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, entro il 30 novembre per l'approvazione del programma e bilancio preventivo dell'anno successivo, ed ogniqualvolta venga effettuata richiesta scritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea stessa.

5.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio per iscritto specificando gli argomenti all'Ordine del Giorno che deve essere inviato alle Pro Loco consorziate ed al Presidente Provinciale UNPLI almeno dieci giorni prima della data prevista.

5.5 Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea stessa.
5.6 L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, che potrà aver luogo dopo un'ora di intervallo dalla prima, con la presenza di qualsiasi numero di componenti.
5.7 Le delibere dell'Assemblea sono valide ed approvate se ottengono la maggioranza dei voti sia in prima che in seconda convocazione.
5.8 L'Assemblea delibera con voto palese per alzata di mano, fatto salvo il potere di scelta dell'Assemblea stessa.
5.9 L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
5.10 Le decisioni della seduta straordinaria di cui al precedente punto 5.9 sono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.
5.11 All'Assemblea partecipa il Presidente Provinciale dell'UNPLI o un suo delegato.
5.12 Compete all'Assemblea del Consorzio:
1) eleggere il presidente del consorzio
2) approvare gli indirizzi generali e programmatici del Consorzio,
3) l'esame ed approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo e la relazione morale del Presidente,
4) approvare la relazione presentata dai Revisori dei Conti,
5) determinare l'eventuale quota associativa,
6) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri,
7) deliberare lo scioglimento del Consorzio.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO: Composizione, Convocazione e Competenze

6.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del "CoPIS", dal Presidente Provinciale UNPLI o suo delegato, dai Presidenti o delegati di ogni singola Pro Loco designati dalla Pro Loco stessa fra i propri rappresentanti.
6.2 Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno 1/3 del Consiglio stesso.
6.3 L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascuna consorziata almeno 5 giorni prima della riunione, per decisioni urgenti anche telefonicamente dal Presidente, e dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora di seduta.
6.4 Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza semplice delle Pro Loco consorziate e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Pro Loco presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.5 Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi richiamati nel presente Statuto.
6.6 Il Consiglio Direttivo provvede a:
1) eleggere tre Vice Presidenti del "CoPIS",
2) nominare il Segretario ed il Tesoriere su proposta del Presidente,
3) redigere il programma annuale di attività, il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e la relazione morale da sottoporre all'Assemblea,
4) predisporre i regolamenti di esecuzione interni del Consorzio,
5) deliberare la liquidazione di spesa,
6) deliberare l'assunzione di finanziamenti relativi al funzionamento e all'attività del Consorzio ad eccezione di quelli concernenti i beni immobili che sono di competenza dell'Assemblea,

7) deliberare l'ammissione e l'esclusione di altre Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all'UNPLI Campania che ne facciano richiesta,
8) assumere qualsiasi altro atto non attribuito espressamente alla competenza dell'Assemblea.

Art. 7 - PRESIDENTE

7.1 Il Presidente è il legale rappresentante del "CoPIS" ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate , nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

7.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.

7.3 Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dall'Assemblea.

7.4 Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività del "CoPIS" secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea , dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, tramite il Segretario e i servizi da questo dipendenti;
b) adotta, in caso di comprovata urgenza e gravi motivi, delibere di competenza dell'Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
c) promuove le attività e le delibere degli Organi statutari, e coordina le attività degli Articolazioni periferiche e degli Organismi ausiliari;
d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni delle Articolazioni periferiche e delle Pro-Loco associate;
f) è responsabile della gestione economica e finanziaria del "CoPIS" ;
g) quale rappresentante legale del "CoPIS" di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;
h) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell'organo amministrativo;
i) può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
l) convoca, su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
m) nomina i Commissari ad acta di cui all'art. 18;

7.5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice-Presidente anziano;

7.6 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Regionale ed il Vice-Presidente anziano convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente;

7.7 Il Consiglio Direttivo, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l'Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente;

7.8 L'Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente sino alla conclusione del mandato corrente;

7.9 Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario;

7.10 Firma gli atti sociali che impegnano il Consorzio sia nei riguardi dei soci sia di terzi;

7.11 Sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
7.12 Stipula i contratti e le convenzioni che riguardano il Consorzio.

ART. 8 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

8.1 Per l'attuazione delle deliberazioni e la gestione amministrativa il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei soci del Consorzio e delle Pro Loco consorziate. In tal caso, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea senza diritto di voto.
8.2 Analogamente il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Tesoriere, scelto tra i Soci del Consorzio, che sarà responsabile della tenuta dei registri e dei movimenti contabili della Pro Loco.
8.3 Il compito di Tesoriere può essere assolto anche dal Segretario.
8.4 Il Consiglio Direttivo del Consorzio deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 9 - SEGRETARIO E TESORIERE

9.1 Il Segretario deve partecipare alle sedute degli organi del Consorzio "CoPIS" e redigere i relativi verbali. In caso di assenza alle stesse, le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dall'organo deliberante, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale delle deliberazioni.
9.2 Sovrintende alla gestione amministrativa del Consorzio, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi statutari, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive del Presidente.
9.3 Sono compiti specifici del Segretario :
   a) svolgere il servizio di Segreteria del "CoPIS", assistendo alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
   b) esplica i servizi di tesoreria qualora il Consiglio Direttivo non nomina il Tesoriere;
   c) redigere, insieme al Tesoriere se nominato, la bozza di bilancio consuntivo dell'anno precedente da presentare all'organo competente ad approvarlo;
   a) predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, la bozza del programma sociale e del bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno successivo da presentare all'organo competente ad approvarlo;
9.4 Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, è responsabile della tenuta dei libri contabili, provvede agli incassi e ai pagamenti per conto del "CoPIS";
9.5 Il Tesoriere, su mandato del Presidente, predispone il rendiconto consuntivo di cassa da sottoporre periodicamente al Consiglio Direttivo;
9.6 Qualora il Consiglio Direttivo del "CoPIS" non nomina il Tesoriere, le sue funzioni saranno attribuite al Segretario con apposita deliberazione.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

10.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti (soci o non soci di cui almeno uno con adeguati requisiti professionali e/o di competenza) eletti dall'Assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
10.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore più votato, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.

10.3 Il Collegio verifica la gestione contabile e finanziaria del Consorzio accertando l'esattezza delle scritture contabili e quant'altro attinente all'amministrazione in genere.
10.4 Presenta all'approvazione dell'Assemblea la relazione di competenza ai propri compiti.
10.5 Esprime preventivamente il proprio motivato ed articolato parere in sede di approvazione dei bilanci.
10.6 Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o delegando un altro componente del Collegio.

ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1 Il controllo delle applicazioni delle norme statutarie e la gestione di eventuali controversie insorte fra le Pro Loco associate ovvero tra le Pro Loco ed il CoPIS sono effettuati dal Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra persone interne o esterne al Consorzio, aventi particolare autorità morale ed esperienza arbitrale.
11.2 I tre membri del Collegio dei Probiviri nominano al loro interno il Presidente, durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e non devono avere altre cariche all'interno del CoPIS.

Art. 12 - ADEMPIMENTI

12.1 Il "CoPIS" invia all'UNPLI , in tempi congrui, copia :
a) della convocazione di ogni Assemblea ;
b) del verbale dell'Assemblea ;
c) del bilancio di previsione;
d) del bilancio consuntivo annuale costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico;
e) dello Statuto e dei Regolamenti i, e delle modifiche che vi vengono apportate.
f) di ogni altra documentazione richiesta dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.

Art. 13 - ORGANISMI AUSILIARI

11.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che il "CoPIS" può istituire una migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
a) i Commissari ad acta;
b) le Commissioni;
c) le Cariche onorarie

Titolo III - ORGANISMI AUSILIARI

Art. 14 – COMMISSIONI

11.1 Le Commissioni sono istituite a tempo determinato dal Consiglio Regionale che ne determina il numero, la composizione e la durata.
11.1 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco associate che persone esterne al "CoPIS". Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere.

Art. 15 - COMMISSARI AD ACTA

15.1 I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Presidente nei casi previsti dal presente Statuto.
15.2 Il Commissario ad acta è scelto tra i Consiglieri.
15.3 Il Commissario non può rimanere in carica, di norma, oltre sei mesi, durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive

dell'articolazione periferica o della Pro-loco secondo le norme del relativo Statuto, o per regolarizzare gli altri aspetti per cui è stato nominato.

Art. 16 - CARICHE ONORARIE

16.1 Agli ex Presidenti, come eccezionalmente ad altri componenti del "CoPIS" distintosi in attività a favore delle Pro Loco, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario del "CoPIS"

16.2 Tale riconoscimento viene attribuito per votazione, con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi, oppure, in caso di conclamata unanimità, per acclamazione.

16.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari devono essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

16.4 Il riconoscimento è a vita.

16.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario del "CoPIS" deve essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.

16.6 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario del "CoPIS" comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva del "CoPIS".

16.7 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario del "CoPIS" il Consiglio Direttivo può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifiche mansioni.

Titolo IV - NORME GENERALI

Art. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

17.1 Le risorse economiche, con le quali il "CoPIS" provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:

a) quote associative, nonché contributi delle pro loco associate e dei soci di queste;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

17.2 I proventi delle attività sono impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.

17.3 Eventuali avanzi di gestione sono impiegati per le attività istituzionali statutariamente previste dell'anno successivo. E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e /o capitali.

17.4 Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio di ogni anno.

17.5 Il bilancio consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 maggio, secondo uno

schema conforme approvato dal Consiglio Direttivo; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale.

17.6 Tutti i beni o le attività di proprietà del "CoPIS" devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno e tenuto dalla Segreteria , debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.

17.7 Il "CoPIS" si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre analoghe indennità.

17.8 Il "CoPIS" può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

18.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate -

18.2 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno un ora dopo, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti validi.

18.3 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, lo Statuto può essere pedissequamente adeguato a quanto previsto da eventuali nuove norme legislative vincolanti, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo presa all'unanimità.

18.4 Le modifiche al presente statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell'atto pubblico.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

19.1 Lo scioglimento del "CoPIS" deve essere proposto all'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

19.2 L'Assemblea per lo scioglimento del "CoPIS" è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti validi.

19.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.

19.5 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.

Art. 20 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DECADENZA

20.1 Ogni Pro Loco può candidare un suo socio ad una carica elettiva secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 22 a condizione che:

a) sia una persona fisica;
b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con il "CoPIS";
d) sia regolarmente iscritto ad una Pro-loco consorziata avente diritto di voto.

20.2 Ogni Pro-loco avente diritto di voto a norma del presente statuto può presentare una sola candidatura ad una carica consortile.

20.3 La perdita dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1) è causa di decadenza dalla carica.

20.4 L'Assemblea, con apposito regolamento, può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.

Art. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 Salvo diversa disposizione del presente Statuto, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:

a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un 1/5 dei votanti.

21.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.

21.4 Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica del "CoPIS" possono concorrere solo le Pro Loco associate, che risultino in regola col versamento della quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento delle suddette operazioni.

21.5 Per l'elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all'unità superiore.

21.6 Entro la fine del mese di marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale è tenuto ad inviare alla Segreteria una attestazione da cui risulti il permanere dei requisiti di eleggibilità.

Art. 22 - REGOLAMENTI

22.1 I Regolamenti del "CoPIS" sono emanati a cura del Consiglio Direttivo e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi , nonché altre norme relative al buon andamento dell'attività del Consorzio;

22.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

22.3 Sono riservati alla competenza dell'Assemblea:

a) il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
b) il Regolamento elettorale richiamato nel presente statuto;
c) il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e organizzative delle articolazioni periferiche istituite dal "CoPIS";
d) il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi rispetto a quelli già contemplati nel presente statuto.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

24.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi in data 2 ottobre 2017 a Giffoni Valle Piana (SA) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione.